

**CITTA' DI
VENEZIA**



Il Comandante Generale
del Corpo di Polizia Locale

Prot. N. OR. 2019/ 831 del 30.10.2019
PG n. 2019/549026

Oggetto: misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia Dorsoduro – fondamenta Zattere agli Incurabili per chiusura temporanea ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità – Ordinanza Dirigenziale.

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'esito dell'intervento dei Vigili del Fuoco effettuato in data 30 ottobre 2019 alle ore 14,30 circa, coadiuvato da una pattuglia della Polizia Locale di Venezia, a seguito del quale si è rilevata una situazione di pericolosità per la pubblica incolumità dovuta all'instabilità di un pino marittimo ubicato all'interno di un giardino privato di pertinenza del civico 583/B di Venezia – Dorsoduro;

Considerata la necessaria chiusura di un tratto di fondamenta alle Zattere – agli Incurabili al fine di garantire salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

dalle ore 17.00 di mercoledì 30 ottobre 2019 fino al termine degli interventi di messa in sicurezza dell'albero sopra citato è interdetta la circolazione sulla rampa disabili del ponte de la Calcina e sul tratto di fondamenta Zattere agli Incurabili compreso tra il lampione della pubblica illuminazione identificato dal numero "DD D29" e la base del ponte de la Calcina. E' consentito il transito lungo la fondamenta di Ca' Bragadin da e per il ponte de la Calcina.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

Gli organi preposti alla vigilanza sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241-90, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente Ordinanza ha immediata efficacia e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per giorni 15, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia www.comune.venezia.it.

Il Comandante Generale

Gr. Uff. Dr. Marco Agostini

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a large, sweeping 'A' that curves upwards and to the right.